

STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1) E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del C.C. fra imprese sotto la denominazione di "Consorzio C.U.BO. - Costruttori Uniti BOlogna" con sede legale in Bologna, Via Murri n. 24 e sede amministrativa in Bologna Via Sebastiano Serlio n. 26.

SCOPI E FINALITA'

ART.2) Il Consorzio ha per scopo:

a) il coordinamento, la disciplina e lo sviluppo, senza fini di lucro, delle attività tecniche ed economiche, nell'ambito del territorio nazionale ed estero, delle imprese ad esso aderenti per il conseguimento da parte delle stesse e degli scopi sotto indicati.

b) favorire la partecipazione dei singoli associati ad appalti, sia pubblici che privati, per l'esecuzione di opere private o pubbliche e per l'erogazione di forniture e servizi; favorire la partecipazione ad iniziative immobiliari in genere.

Il Consorzio non potrà prendere parte in proprio alle gare ed alle procedure per l'affidamento in concessione dei lavori e non avrà responsabilità giuridica diretta verso i terzi;

c) favorire la realizzazione di costruzioni edili a qualunque uso destinate, opere di urbanizzazione e stradali in genere e per la creazione di strutture di servizio o infrastrutture per conto di Enti pubblici e privati;

d) favorire la partecipazione ai bandi di assegnazione di finanziamenti, sia pubblici che privati, o per l'affidamento di interventi edificatori programmati da parte di enti pubblici sia nazionali che regionali o provinciali;

Agli effetti della realizzazione dei propri scopi il consorzio si propone di sviluppare tutte le iniziative e le attività atte a contribuire all'elevazione morale, materiale, culturale e professionale degli aderenti ed in particolare:

1) fornire ai propri aderenti assistenza e consulenza tecnica ai fini del miglioramento della produzione;

2) procedere allo studio ed all'analisi delle aree di potenziale intervento, predisponendo studi di fattibilità operativa;



- 3) procedere allo studio ed alla predisposizione degli atti e dei programmi nonché dei progetti tecnico urbanistici ed edilizi per ogni intervento, qualora richiesti;
- 4) promuovere e sviluppare la collaborazione con Enti ed Organismi pubblici, ed in particolare con quelli locali, al fine di favorire la realizzazione dei propri scopi sociali;
- 5) curare le trattative per l'ottenimento dei finanziamenti necessari, per lo sviluppo delle diverse attività, da parte degli istituti di credito;
- 6) promuovere la collaborazione con Enti ed organismi similari, attraverso iniziative e studi connessi allo scopo sociale;
- 7) promuovere il coordinamento dell'acquisto dei materiali da costruzione e delle attrezzature necessarie alla produzione;
- 8) favorire tra gli associati lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche al fine di promuovere un generale sviluppo tecnico e gestionale delle aziende aderenti;
- 9) svolgere ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi consortili.

DURATA

ART. 3) La durata del Consorzio viene stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'assemblea dei consorziati.

CONSORZIATI

ART. 4) Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese che ne facciano richiesta e che operino nei settori delle costruzioni edilizie, idrauliche, dei movimenti di terra, delle fognature, delle strade, gli impianti nonché delle attività affini e complementari purchè iscritte all' Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna alla data della richiesta di adesione, che non abbiano in corso procedure per concordato preventivo, o fallimento ed i cui titolari non siano falliti, interdetti o inabilitati.

Chi intende essere ammesso come consorziato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- a) indicazione della ragione sociale dell'impresa richiedente;
- b) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del o dei legali rappresentanti ed amministratori dell'impresa;
- c) dichiarazione delle principali attività svolte;
- d) dichiarazione di impegno ad attenersi a quanto contenuto nello statuto consortile e previsto da eventuali deliberazioni adottate dagli organismi consortili e dall'eventuale regolamento interno vigente;
- e) dichiarazione di impegno a non dare comunicazione e diffusione dei dati personali acquisiti in seno al Consorzio, così come previsto dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196).
- f) eventuale certificato di iscrizione S.O.A.;

g) elenco attrezzature ed organigramma aziendale.

Il Consiglio Direttivo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, ed a suo insindacabile giudizio, delibera sull'accettazione delle domande nel primo consiglio direttivo utile. La deliberazione di ammissione diverrà operativa solo dopo l'avvenuto versamento, da parte del nuovo ammesso, della quota di adesione prevista al successivo art. 9. (Sarà facoltà del Consiglio direttivo proporre e deliberare eventuali rateizzazioni di pagamenti).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diverrà inefficace.

CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL CONSORZIO

ART.5) I consorziati cessano di appartenere al Consorzio per recesso, decadenza o esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al consorziato che ne è oggetto, mediante lettera raccomandata entro 30 gg. dalla data della delibera.

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

RECESSO

ART. 6) Il recesso è ammesso quando:

- 1) consorziato abbia cessato di appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 4;
- 2) negli altri casi previsti dalla Legge.

Il consorziato non ha facoltà di recesso, comunque, prima dell'avvenuta conclusione degli impegni assunti tramite il consorzio.

Potrà essere fatta eccezione per causa di forza maggiore ratificata dal consiglio direttivo.

DECADENZA

ART.7) La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento del consorziato e comunque in tutti i casi di ammissione a procedure concorsuali;
- b) nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.


ESCLUSIONE

ART. 8) L'assemblea delibera l'esclusione dei consorziati su proposta del consiglio direttivo:

- 1) nei confronti del consorziato interdetto o inabilitato;
- 2) quando il consorziato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) quando il consorziato in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale al consorzio, o fomenti in seno ad esso disordini o dissidi.

FONDO CONSORTILE

ART. 9) Il fondo consortile è costituito da:



- a) quota di adesione a fondo perduto stabilita annualmente dall'assemblea;
- b) quota annuale per le spese di gestione ordinaria, stabilita dall'assemblea;
- c) quota percentuale sui servizi prestati alle singole imprese, come periodicamente stabilito dal Consiglio direttivo;
- d) eventuali rendite e saldi attivi di gestione;
- e) quota percentuale dallo 0,25% al 3% da determinarsi, di volta in volta, dal consiglio direttivo, tenuto conto di quanto fatturato e stato avanzamento lavori, dagli associati per gli appalti stipulati dalle imprese consorziate grazie alla attività del Consorzio.

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10) Gli organi del consorzio sono

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e due Vice-Presidenti
- il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ART. 11) L'assemblea è costituita da tutti i consorziati.

Hanno però diritto di voto solo coloro che abbiano versato regolarmente i contributi dovuti alla data della riunione dell'assemblea.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono obbligatorie per i consorziati medesimi. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da uno dei due Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano, l'assemblea viene di norma convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed ha le seguenti funzioni:

- 1) elegge i componenti il Consiglio direttivo ed i componenti il collegio dei sindaci;
- 2) approva la gestione ed il Bilancio del Consorzio oltre al rendiconto dell'anno solare precedente entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno
- 3) determina l'ammontare delle quote costituenti il fondo consortile;
- 4) approva il regolamento interno del consorzio;
- 5) delibera sulle modificazioni del presente contratto e sugli altri oggetti ad essa attribuiti dallo statuto.

L'assemblea è costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti di persona o per delega, fatta eccezione per le modificazioni dello statuto e per la proroga della durata del consorzio per le quali sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei consorziati .

Ogni consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresen-

tare mediante delega scritta da altro consorziato o rappresentante di impresa consorziata o da un membro della propria ditta o società. Ogni partecipante all'assemblea non può rappresentare per delega più di quattro consorziati.

CONVOCAZIONE E RIUNIONE

ART. 12) L'Assemblea è convocata con avviso personale recapitato mediante lettera raccomandata oppure a mano, con firma per ricevuta, almeno 8 gg. prima della data fissata per l'adunanza oppure a mezzo fax, o e-mail, inviati almeno cinque giorni prima.

In tali casi è necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia, e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione avverrà per opera del Presidente in forza di delibera del consiglio direttivo o a richiesta di almeno 1/5 dei consorziati.

I verbali sono redatti dal Segretario dell'assemblea nel corso della riunione e vengono sottoscritti dal medesimo e dal presidente.

Essi sono conservati in un apposito registro nella sede del consorzio a libera visione dei consorziati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13) Il consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea.

Essi restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è periodicamente convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2 dei membri.

La convocazione può avvenire anche a mezzo fax, o e-mail, inviati almeno due giorni prima.

In tali casi è necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Il voto può essere a scelta del Presidente palese o segreto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio, sottoscritti dal Presidente e dai consiglieri presenti alla seduta, sono conservati in apposito registro pure depositato presso la sede del Consorzio e a libera visione dei consorziati.

Il consiglio direttivo:

- 1) elegge nel suo seno il Presidente e i Vice-Presidente del consorzio preferibilmente appartenenti a settori diversi;
- 2) delibera l'assunzione del personale dipendente fissandone le modalità e le condizioni;
- 3) provvede all'eventuale nomina di uno o più Direttori Tecnici fissando modalità e condizioni del rapporto relativo;



- 4) propone all'assemblea aumenti e diminuzioni delle quote sociali;
- 5) provvede alla gestione del Fondo Consortile;
- 6) delibera sull'ammissione e recesso dei consorziati;
- 7) assume tutte le iniziative utili per il raggiungimento degli scopi consortili riferendone poi all'assemblea, per quanto non di competenza dell'assemblea medesima e vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei consorziati nei confronti del consorzio e nei confronti di terzi tramite il consorzio;
- 8) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli per contratto e dall'assemblea;
- 9) cura l'acquisto dei beni e delle attrezzature per dotare il consorzio di quanto occorre per il suo buon funzionamento;
- 10) determina gli eventuali compensi ai componenti del Consiglio Direttivo oltre all'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Spetta invece al Consiglio Direttivo, informando il Collegio Sindacale, di determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi specifici o particolari, a quelli dei suoi membri che prestano la loro opera a favore del Consorzio.

IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTE

ART. 14) Il Presidente del Consorzio è scelto dal Consiglio Direttivo e così pure i Vice Presidenti. Essi decadono dalla carica contemporaneamente al Consiglio Direttivo salva la prorogatio per ordinaria amministrazione.

Il Presidente:

- convoca l'assemblea e la presiede;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- rappresenta il consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi anche in giudizio;
- adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo quando l'urgenza sia tale da non consentire la tempestiva convocazione con l'obbligo in tal caso di convocare il Consiglio stesso entro 3 gg. per le necessarie ratifiche;
- firma i contratti, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione e in genere ogni altra operazione ad esso demandata per statuto dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per la realizzazione dei fini consortili;
- vigila sull'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente anziano e in mancanza di questi il secondo Vice Presidente entrambi con il potere di firma (firma disgiunta).

COLLEGIO SINDACALE

ART. 15) Il Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non consorziati. Ad esso si applicano le disposizioni di legge.

I Sindaci restano in carica 3 anni.

BILANCIO

ART. 16) L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo al termine di ogni esercizio e presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro due mesi dalla chiusura dello stesso.

Nel corso della stessa riunione dovrà inoltre essere predisposto e successivamente presentato all'assemblea il Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo.

Non avendo il Consorzio finalità di lucro gli eventuali utili di esercizio non potranno essere distribuiti alle imprese consorziate; essi potranno essere utilizzate per un migliore raggiungimento degli scopi consortili.

SCIoglimento DEL CONSORZIO

ART. 17) Al termine della durata prevista per il consorzio o in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone le competenze secondo le norme del C.C.

COMPETENZA ARBITRALE

ART. 18) Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Firmato: Stefano Borghi

Firmato: Elena Tradii

